



# COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI OZEGNA**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto lampade votive esistenti (n. 250 lampade circa) per l'illuminazione delle tombe di famiglia, ossari e loculi, la manutenzione dei connessi impianti elettrici e la realizzazione degli ampliamenti di rete dell'illuminazione votiva in relazione alla futura predisposizione di nuovi blocchi di sepoltura e loculi all'interno del cimitero comunale di OZEGNA.

### **ART. 2 - MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI**

L'esecuzione delle opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle zone di ampliamento dovrà essere compiuta a regola d'arte e secondo norme CEE e certificata ai sensi della Legge 46/90 (dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore).

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione è data con diritto di esclusiva, per il periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dal 01/07/2007 fino al 30/06/2017.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di definire una successiva proroga quinquennale del contratto originariamente stipulato connessa alla ridefinizione concordata di eventuali programmi di riqualificazione impiantistica ancora da attuarsi.

Alla scadenza della concessione, l'intero impianto di rete e di derivazione eseguito dalla Ditta, passerà in piena e libera proprietà del Comune, senza che nulla per alcun titolo sia dovuto al concessionario.

### **ART. 4 - DITTE AMMESSE**

Saranno ammesse all'appalto per la Concessione del servizio imprese che abbiano esperienza nel settore da almeno 5 anni e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. di qualsiasi provincia dalla quale risulti che la Ditta è abilitata per la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici votivi e sia in possesso dei requisiti di cui alla Legge 46/90;
- b) Possesso di attestazione SOA ai sensi del D.P.R. 34/2000 per le categorie inerenti l'esecuzione di impianti elettrici.



# COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

## ART. 5 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della presentazione dell'offerta è fatto obbligo all'Appaltatore allegare alla stessa certificazione di presa visione dei luoghi e degli impianti pena esclusione della gara. Le modalità di tale visita andranno concordate con gli uffici comunali.

## ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

È fatto obbligo al concessionario di curare la buona manutenzione ed il regolare funzionamento delle lampade, salvo i casi di forza maggiore come incendi, calamità gravi, atti vandalici estesi, ecc...

È comunque prescritto il rispetto di tutte le normative vigenti in materia impiantistica, di sicurezza sul lavoro e in materia previdenziale e assicurativa .

Il concessionario inoltre è obbligato ad estendere l'impianto nelle zone di ampliamento del cimitero interessate dalla predisposizione di nuovi blocchi di sepoltura.

Il concessionario dovrà eseguire gli impianti entro 15 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere ad una globale revisione dell'impianto esistente, con possibile utilizzo della tecnologia LED ai fini del risparmio energetico, da certificarsi ai sensi della Legge n. 46/1990.

A tale proposito spetterà allo stesso concessionario presentare al Comune, entro il 1° trimestre d'appalto, un proprio piano d'intervento sulla riorganizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva; detto piano d'intervento dovrà essere coordinato, ove esistente, con il progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto elettrico dell'intera area cimiteriale. Detto piano integrato con schemi e progetti elettrici (se non esistenti) dovrà ottenere specifico assenso da parte dell'Amministrazione competente.

Le quote di investimento finanziario a carico del Concessionario (con le relative tempistiche d'intervento) sono riportate nella SCHEDA DESCRITTIVA SU CONDIZIONI D'APPALTO quale ALLEGATO A al presente atto.

In dette quote d'investimento potranno essere ricomprese le espansioni di rete citate al secondo comma del presente articolo 6.

Nell'eventualità che in accordo con l'Amministrazione Comunale si proceda alla programmazione di adeguamenti impiantistici più complessi comportanti costi d'intervento più elevati, sarà cura della stessa Amministrazione Comunale finanziare le quote eccedenti l'impegno d'investimento già in carico al concessionario.

L'esecuzione degli interventi o qualsivoglia successiva modifica dovrà essere supportata dal deposito a fine lavori della "certificazione di conformità" ai sensi dei vigenti disposti normativi completa degli allegati tecnici obbligatori.



# COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

## **ART. 7 – CONTROLLI**

L'amministrazione comunale attraverso i propri tecnici oppure tecnici esterni si riserva la possibilità di verificare l'esecuzione delle opere riguardanti l'investimento e i singoli allacciamenti attraverso visite da effettuarsi sul cantiere in corso d'opera oppure attraverso successive verifiche a campione sui singoli allacciamenti. In caso di opere realizzate non secondo le caratteristiche fissate dal presente capitolato o dal progetto di adeguamento ove esistente, la Ditta è obbligata ad adeguare l'impianto secondo queste entro quindici giorni successivi naturali e continui dal ricevimento della comunicazione del verbale di visita.

## **ART. 8 - TARIFFE PER L'UTENZA**

La misura dei contributi resta così fissata:

a) allacciamento per colombari, cellette ossario, tombe di famiglia e campi comuni (comprensivo di lavori di sterro e reinterro) € 11,98 + IVA

b) allacciamento per cappelle di famiglia € 16,00 + IVA

Qualora la distanza dal punto di allaccio superi i tre metri, la misura del contributo sarà definita in funzione della distanza.

c) Canone annuo per punto luminoso a carattere votivo € 9,89 + IVA

A partire dal 3° anno tali tariffe saranno aggiornate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente.

Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- le spese di manutenzione;
- le riparazioni;
- il ricambio delle lampadine;
- il consumo di energia elettrica;
- la vigilanza della rete e degli impianti;
- le spese di riscossione sono a carico dell'utente.

Per quanto riguarda il rapporto tra la Concessionaria e l'abbonato le condizioni, approvate dal Comune, sono riportate nelle Condizioni Generali di Abbonamento che fanno parte integrante del capitolato in oggetto.(ALLEGATO B.)

## **ART. 9 - CANONE CONCESSORIO PER IL COMUNE**

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto al Comune il maggior canone annuo anticipato per l'espletamento del servizio, computato da un importo base di € 2,00/utenza.

Detto canone iniziale verrà automaticamente aggiornato a partire dal 3° anno in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente.

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune in unica rata annuale entro il 30 novembre di ogni anno.



# COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

## **ART. 10 – PENALITÀ**

Per qualunque infrazione da parte del concessionario e del suo personale dipendente alle disposizioni del presente capitolato e sempre che non siano dovute a casi di forza maggiore, saranno elevate contravvenzioni dagli agenti comunali che daranno luogo all'applicazione delle seguenti penali:

- a) per ogni utente che avendo soddisfatto le condizioni di abbonamento non venga allacciato alla rete entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di tale soddisfacimento: €. 50,00 (cinquanta);
- b) per ogni lampadina spenta e non riattivata entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, si applica una penale di € 10,00 per ogni successivo giorno di ritardo.

## **ART. 11 – CAUZIONE**

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, il concessionario sarà tenuto, all'atto della stipulazione del regolare contratto, a prestare cauzione definitiva pari a € 600,00 (euro seicento) mediante polizza fidejussoria bancaria od assicurativa oppure con versamento presso la Tesoreria Comunale.

La cauzione sarà restituita al concessionario al termine del contratto, entro il termine di mesi 2 (due) dall'approvazione del provvedimento di svincolo, e sempreché sia definita qualsiasi pendenza in riguardo alla gestione della concessione.

## **ART. 12 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Qualora il concessionario non ottemperi alla prescrizioni del contratto, dando luogo alle applicazioni di penalità per un importo superiore a € 1.000,00 in un anno o non provveda al pagamento del canone e delle penali alla rispettiva scadenza annuale, il Comune avrà facoltà di dichiarare la decadenza della concessione incamerando la cauzione e immettendosi nel possesso dell'impianto senza opposizione alcuna da parte del concessionario.

Analogamente, il Comune potrà procedere alla decadenza della concessione in caso di mancato rispetto da parte del concessionario di quanto disposto dall'art. 6 del presente capitolato riguardo la riorganizzazione impiantistica della rete.

## **ART. 13 – VERTENZE**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la società e l'Amministrazione Comunale in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale di cui trattasi verrà deferita al Giudice ordinario del Tribunale di Ivrea.



# COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

## **ART. 14 - ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Il concessionario dovrà indicare presso quale domicilio potranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente concessione.

## **ART. 15 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

La Ditta concessionaria è tenuta a rispondere direttamente di qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico ogni risarcimento richiesto, senza avere alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La società è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa di "responsabilità civile verso terzi" di validità decennale da depositarsi in copia presso il Comune di Rivarolo Canavese.

## **ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione sono a carico totale del concessionario.